

N. R.G. 1904/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED] Presidente
dott. [REDACTED] Giudice
dott. [REDACTED] Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1904/2021** promossa da:

M **Z** (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato presso il difensore avv.

ATTORE

contro

B **G** (C.F.

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

In via preliminare: ritenere e dichiarare ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa di parte convenuta inammissibile, irrituale, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarle integralmente.

Nel merito **IN VIA PRINCIPALE**

- Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2495 C.C.. della sig.ra **B** per aver posto in liquidazione la **T** S.r.l., dopo la notifica dell'atto di citazione in Appello (R.G. n. 1241/2015), conclusosi con Sentenza n. 1480/2018 e, indi, per aver provveduto alla cancellazione della medesima società senza accantonare alcuna somma per l'ipotesi (poi realizzatasi) di soccombenza in giudizio, in palese violazione della par condicio creditorum;
- conseguentemente, condannare la sig.ra **B** personalmente, in quanto già liquidatore unico della **T** S.r.l. in liquidazione e, prima ancora, legale rappresentante della stessa società, al pagamento delle somme portate dalla Sentenza n. 1480, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia per l'importo di €. 25.000,00= oltre agli interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo, ovvero di quella maggiore o minore somma determinata in corso di



causa o ritenuta di giustizia; il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso;

- condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio per un importo in linea capitale pari ad € 10.915,00, oltre spese non imponibili per euro 111 (primo grado di giudizio), spese generali nella misura del 15%, interessi legali dal giorno del dovuto al saldo, oltre CPA e IVA (se dovuta); - con vittoria di spese e competenze legali, oltre a spese generali di studio 15% ex art. 2 D.M. 55/14, 4% C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/1980 e I.V.A. come per legge (se dovuta).

IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, anche solo parziale, delle domande sopra formulate.

- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1273 C.C.. della sig.ra B a titolo personale a seguito di dichiarazione di accollo delle maggiori passività esistenti della T S.r.l., contenuta nel bilancio finale di liquidazione del 13/02/2017 al fine di procedere alla cancellazione della medesima società;

- conseguentemente, condannare la sig.ra B personalmente, in quanto accollante dei debiti della T S.r.l., al pagamento delle somme portate dalla Sentenza n. 1480, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia per l'importo di €. 25.000,00= oltre agli interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo, ovvero di quella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia; il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso;

- condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio per un importo in linea capitale pari ad € 10.915,00, oltre spese non imponibili per euro 111 (primo grado di giudizio), spese generali nella misura del 15%, interessi legali dal giorno del dovuto al saldo, oltre CPA e IVA (se dovuta); - con vittoria di spese e competenze legali, oltre a spese generali di studio 15% ex art. 2 D.M. 55/14, 4% C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/1980 e I.V.A. come per legge (se dovuta).

IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore, premesso di aver concluso in data 25 giugno 2012 un contratto con T s.r.l., nella persona della legale rappresentante B (), con il quale si era impegnato alla realizzazione di un docu-film, permetteva che, nel settembre del 2013, aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Mantova, la predetta società al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di compenso per la prestazione professionale svolta.

Premetteva inoltre che la sentenza di primo grado, emessa nel 2015, con la quale era stata rigettata la sua domanda, era stata integralmente riformata la Corte d'Appello di Brescia che, con sentenza n. 1480/2018, pubblicata in data 24/09/2018, aveva condannato la T S.r.l. al pagamento, in suo favore, della somma di € 25.000,00, oltre le spese liquidate in primo ed in secondo grado.

Ciò premesso allegava che, in data 03.11.2016, nelle more del giudizio di appello, la T S.r.l. era stata posta in liquidazione e, in data 13.02.2017, era stato depositato il bilancio finale di liquidazione cui era seguita, in data 18 aprile 2017, la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Premesso che la carica di liquidatore, a far data dal 25.11.2016 e sino alla cancellazione, era stata ricoperta dalla sig.ra B: , ex amministratrice della società, precisava che questa, pur avendo conoscenza del debito della società nei confronti del sig. Z e della pendenza della lite, si era completamente disinteressata del credito non facendone apparentemente alcun cenno negli atti contabili e societari e non costituendo alcun fondo idoneo a garantirne la soddisfazione.

Allegato che la società, al fine di poter procedere alla cancellazione della stessa, aveva presentato un bilancio finale di liquidazione che evidenziava un patrimonio netto ammontante a zero in quanto la



liquidatrice, sig.ra B _____, come scritto nella relazione al bilancio, dopo aver incassato i crediti e pagati i debiti si era “*accollata le maggiori passività rispetto alle attività*” allegato che la nonostante la dichiarazione di accollo di tutti i debiti sociali esistenti contenuta nel bilancio finale di liquidazione e nonostante le reiterate richieste di pagamento effettuate, non aveva mai provveduto a corrispondergli quanto dovuto, citava a giudizio l’odierna convenuta concludendo come in epigrafe indicato.

La convenuta, cui veniva regolarmente notificato l’atto di citazione, non si costituiva. All’esito della dichiarazione di contumacia della convenuta e dell’omessa richiesta, da parte dell’attrice, dei termini di cui all’art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe indicate in assenza di termini per il deposito di atti difensivi stante la rinuncia dell’attrice.

Dalla documentazione in atti emerge la sussistenza del credito di euro 25.000,00, oltre interessi, vantato dall’attore nei confronti della società Tesorino s.r.l. come accertato dalla Corte d’Appello di Brescia con la sentenza 1480/18 pubblicata in data 24 settembre 2018 (cfr. doc. 3 allegato all’atto di citazione). Dalla lettura della sentenza e della documentazione in atti non si evince quando tale credito sia divenuto liquido ed esigibile.

Deve in ogni caso ritenersi che il credito di cui sopra fosse liquido ed esigibile quantomeno alla data del 14 aprile 2015, data nella quale è stato depositato il provvedimento del Tribunale di Mantova riformato integralmente dalla Corte di Appello.

Dalla visura camerale - non storica - della società T _____ s.r.l. prodotta in allegato all’atto di citazione non si evince né la data nella quale è stata deliberata la messa in liquidazione della società né la data nella quale la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese.

Da tale documento di evince in ogni caso che la società è stata cancellata in data successiva al 31 dicembre 2016 (data del bilancio finale di liquidazione) ed era certamente già cancellata alla data di instaurazione del presente procedimento in quanto la visura allegata all’atto di citazione ne attesta la cancellazione.

La circostanza che la convenuta abbia rivestito la carica di liquidatrice della società T _____ s.r.l. si evince dalla sottoscrizione del bilancio finale di liquidazione allegato alla visura camerale mentre la circostanza che la stessa fosse a conoscenza del credito di parte attrice, certamente liquido ed esigibile - seppure contestato - alla data di cancellazione della società come sopra ricostruita, è comprovato dal tenore della sentenza della Corte d’Appello che, in parte motiva, richiama una missiva a firma di B _____ qualificandola quale atto confessorio della sussistenza del credito.

Provata la sussistenza del credito per cui è causa alla data della cancellazione della società, la carica di liquidatrice della convenuta e la sua consapevolezza in merito all’esistenza del debito sociale è necessario verificare quale sia l’onere probatorio che grava sul creditore insoddisfatto che lamenti la responsabilità del liquidatore per aver violato la regola della *par condicio creditorum* in sede di pagamento dei creditori sociali¹.

¹ In merito al dovere del liquidatore di una società di capitali di procedere al soddisfacimento dei creditori sociali rispettando il principio della *par condicio creditorum* cfr., fra le altre, C. Cass. 521/2020.



Avendo la responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore sociale natura extracontrattuale² il creditore, secondo la regola generale, è onerato di provare i fatti costitutivi del diritto integrati dal fatto dannoso, dal danno ingiusto, dal nesso di causalità tra il fatto e il danno e dall'imputabilità soggettiva del comportamento dannoso.

Tale onere della prova non è derogato nel caso in esame pur trovando di regola applicazione il generale principio della vicinanza della prova.

La Suprema Corte con la sentenza 521/2020 ha infatti precisato che *".... ove... venga fatta valere la "responsabilità illimitata" del liquidatore nei confronti del creditore che assume essere stato pretermesso nella fase di pagamento dei debiti sociali, con trattamento preferenziale andato in favore di altri creditori, non rileva tanto la sussistenza o meno di un residuo attivo da ripartire tra i soci nel bilancio finale di liquidazione, né tantomeno l'apostazione o meno nel bilancio finale di liquidazione del corrispondente debito sociale non pagato, quanto piuttosto l'indicazione, da parte del creditore che agisce in responsabilità, del credito sociale non considerato e dello specifico danno subito in rapporto ad altri crediti andati soddisfatti, poiché, tramite il richiamo alla colpa del liquidatore, occorre dedurre e allegare le specifiche condotte del liquidatore che si pongono in violazione degli obblighi connaturati all'incarico ricevuto. Conseguentemente ex latere creditoris, il creditore rimasto insoddisfatto dall'attività liquidatoria, per far valere la responsabilità del liquidatore, dovrà dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; mentre, ex latere debitoris, in relazione al principio di vicinanza della prova e agli obblighi gravanti sul liquidatore, il liquidatore dovrà provare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali (costituente la cd massa passiva) e l'adempimento dell'obbligo di pagare i debiti sociali nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca coesistenti.*

Alla luce di quanto sopra osservato, deve rilevarsi l'erroneità della interpretazione della norma di cui all'art. 2394, comma 2, cod. civ. offerta dalla Corte di merito, in termini tali da imporre al creditore di provare un danno risarcibile in relazione ai dati esposti nel bilancio finale di liquidazione che dava conto dell'assenza di un residuo attivo da ripartire tra i soci; altrettanto errata deve considerarsi l'impostazione secondo cui il creditore, per far valere la violazione del principio di par condicio creditorum, già attestata dal fatto che il liquidatore aveva esaurito l'attivo con il pagamento di alcuni debiti sociali, avrebbe dovuto invece provare in quali termini egli avrebbe potuto recuperare in tutto o in parte il suo credito in una eventuale procedura concorsuale, essendo una proiezione relativa a un evento non necessario ai fini della considerazione della violazione del principio di parità di trattamento tra i creditori, già apparentemente integrata con i pagamenti di parte dei debiti sociali, effettuati dal liquidatore. Difatti, qualora il risultato di azzeramento dell'attivo ottenuto dal liquidatore, "a monte", sia riconducibile a un utilizzo della massa attiva liquidata e utilizzata per il pagamento dei debiti della società, a scapito di altri debiti sociali non egualmente considerati, sussiste una responsabilità del liquidatore che abbia eventualmente provveduto ai pagamenti dei debiti sociali in violazione del principio della par condicio indicato nell'art. 2741 cod. civ., pretermettendo un credito sociale già all'epoca liquido ed esigibile. Ed è proprio questo il fatto di rilievo, oggetto di discussione, del tutto trascurato dalla Corte di merito, desumibile già solo leggendo la relazione resa

² Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata cfr. già C. Cass. 3216/1994.



dal liquidatore all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, ove si riferisce testualmente che l'assenza di attivo da ripartire tra i soci sia derivata «dalla liquidazione delle poste dell'attivo e dall'utilizzo delle somme residue per diminuire, per quanto possibile, l'esposizione debitoria» (v. doc. 7 allegato). Tale dato fattuale avrebbe dovuto essere confrontato con il dato, egualmente accertato dalla Corte, della sussistenza del credito vantato dal creditore, anche se non appostato nel bilancio finale di liquidazione.

In sintesi, in tale materia riguardante la responsabilità del liquidatore dopo la cancellazione della società va dunque affermato il seguente principio di diritto :« in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495 c, comma 2, cod. civ., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzia l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, secondo comma, cod. civ.. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741, cod. civ.».» (cfr. ord. 521/20 nella parte motiva).

Nel caso in esame la prova del danno può ritenersi raggiunta a fronte della mera allegazione del creditore di non essere stato soddisfatto. Ciò in conformità al principio di vicinanza della prova non essendo possibile per l'attore provare il fatto negativo del mancato pagamento neppure mediante la prova di un fatto positivo incompatibile ed essendo peraltro il liquidatore in possesso di ogni eventuale documentazione attestante il pagamento in fase di liquidazione.

Quanto alla violazione della principio di *par condicio creditorum* dalla lettura del bilancio finale di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2016 in raffronto con il precedente bilancio al 2015 si evince che nel 2016 vi è stata attività produttiva che portato alla realizzazione di ricavi per complessivi euro 772.119,00 a fronte di un costo della produzione di euro 685.876,00.

Il bilancio chiuso al 2015 indicava inoltre debiti per euro 490.446,00 di cui euro 423.778,00 esigibili entro l'anno successivo e, soprattutto, un attivo patrimoniale per euro 431.109,00 di cui euro 322.338,00 per crediti esigibili entro l'anno successivo.

La liquidazione delle attività e il soddisfacimento dei debiti risultanti in bilancio anche se, quantomeno in parte, mediante accollo (come si evince dal bilancio finale di liquidazione e dalla nota integrativa al bilancio finale di liquidazione) comprova che vi è stata un'attività di liquidazione di attività e di soddisfacimento dei creditori.

Tali elementi, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte sono idonei, in assenza di prova contraria in merito alla tipologia di creditori soddisfatti e alla percentuale di eventuale soddisfazione, a ritenere integrata la prova del danno e del nesso di causa tra la condotta del liquidatore e il danno.

Quanto all'elemento soggettivo come già visto è indubbia l'effettiva conoscenza, da parte della liquidatrice, della sussistenza del credito dell'attore, essendo ella la sottoscrittrice del documento



comprovante la sussistenza del credito come accertato dalla Corte d'Appello.

La quantificazione del danno è pari al credito accertato dalla Corte d'Appello in euro 25.000,00 a titolo capitale, oltre interessi per euro 625,48 cui devono sommarsi le spese di lite come liquidate in tale sede pari, complessivamente, ad euro 12.718,83³.

Quanto alla quantificazione degli interessi si osserva che la sentenza di secondo grado ne ha accertato la debenza nell'importo legale a far data "dal dovuto".

Non essendo nota la data di decorrenza degli interessi la cui prova doveva essere offerta dall'attore gli stessi devono essere calcolati dalla data di deposito del ricorso avanti il Tribunale di Mantova (data che si evince dalla sentenza) sino alla data di deposito del bilancio finale di liquidazione (data entro la quale sarebbe stato onorato il credito dell'attore in caso di corretta liquidazione).

L'importo di cui sopra, complessivamente pari ad euro 38.344,31, corrisponde al danno cagionato dalla liquidatrice all'attore.

Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale il credito di cui sopra ha natura di credito di valore come tale rivalutabile in conformità agli indici istat, dal primo gennaio 2017 all'attualità.

Sulla somma di cui sopra, rivalutata di anno in anno, decorrono gli interessi legali dal primo gennaio 2017.

L'accoglimento della domanda formulata in via principale determina l'assorbimento della domanda formulata in via subordinata.

Le spese di lite di questo procedimento seguono la soccombenza e, in assenza di nota, e tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte (di studio e introduttiva), vengono liquidate in euro 2905,00 per compenso, oltre interessi forfettari e accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

condanna parte convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno per la causale di cui in premessa, la somma di euro 38.344,31 oltre rivalutazione e interessi come liquidati in parte motiva;

condanna parte convenuta a tenere indenne l'attore delle spese di lite liquidate in euro 2905,00 per compenso oltre interessi forfettari e accessori di legge.

³ Cfr. doc. 6 nel quale parte attrice esplica il conteggio delle spese di lite come liquidate dalla Corte d'Appello.



Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 14 aprile 2023

Il Giudice est.



Il Presidente



Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

